

Legge regionale 11 agosto 2014 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

## **Norme regionali in materia di attività culturali.**

### **CAPO I**

#### *PROGRAMMAZIONE, STRUMENTI E ORGANISMI NEL SETTORE DELLA CULTURA*

#### **Art. 4**

*(Settori e obiettivi generali degli interventi)*

**1.** Gli interventi regionali in materia di attività culturali sostengono, in particolare, i seguenti settori:

- a)** spettacolo dal vivo;
- b)** attività cinematografica e audiovisiva;
- c)** arti figurative, visive, della fotografia e della multimedialità;
- d)** divulgazione della cultura umanistica e scientifica;
- e)** valorizzazione della memoria storica.

**2.** Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati perseguendo, in particolare, l'obiettivo di:

- a)** sostenere le forme di innovazione, ricerca e sperimentazione delle attività culturali, rafforzando in particolare il rapporto della Regione con gli enti di alta formazione;
- b)** valorizzare la qualità del lavoro in ambito culturale, con particolare attenzione alle giovani generazioni e alle donne;
- c)** promuovere le iniziative culturali internazionali, anche favorendo la partecipazione degli operatori culturali regionali ai programmi finanziati direttamente dalla Commissione europea;
- d)** operare la semplificazione amministrativa, anche attraverso l'utilizzo di procedure

telematiche per l'accesso agli interventi di sostegno.

**2 bis.** I finanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 1 possono essere concessi a soggetti pubblici, a soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, che hanno tra i propri scopi statuari la promozione o lo svolgimento di attività culturali o artistiche, senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale, a enti religiosi civilmente riconosciuti e a società cooperative che per statuto, o in base all'incidenza dei costi per attività culturali o artistiche, da intendersi come dato medio degli ultimi tre esercizi finanziari, oppure al numero di addetti impiegati in tali attività, da intendersi come dato medio dell'ultimo triennio, svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27 quater, comma 6 bis, e dall'articolo 30 ter, come inserito dall'articolo 6, comma 5, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), in materia di imprese culturali e creative e dalle specifiche esclusioni disposte nei regolamenti o negli avvisi pubblici previsti dagli articoli seguenti, per categorie di beneficiari destinatari di altre tipologie di finanziamenti.

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)

Note:

1 Comma 2 bis aggiunto da art. 1, comma 20, L. R. 16/2016

2 Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 1, comma 1, L. R. 17/2016

3 Comma 2 bis sostituito da art. 6, comma 3, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

4 Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 7, comma 1, lettera a), L. R. 19/2021

5 Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 19/2021

6 Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 7, comma 1, lettera c), L. R. 19/2021

7 Parole sostituite al comma 2 bis da art. 6, comma 4, L. R. 13/2022

8 Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 6, comma 6, L. R. 13/2023

9 Parole sostituite al comma 2 bis da art. 6, comma 3, lettera a), L. R. 14/2023

## **Art. 5**

( ABROGATO )

(4)

Note:

- 1** Lettera b bis) del comma 1 aggiunta da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 23/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
- 2** Parole aggiunte alla lettera c) del comma 1 da art. 40, comma 1, lettera b), L. R. 23/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
- 3** Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 20, lettera a), L. R. 33/2015
- 4** Articolo abrogato da art. 33, comma 1, lettera a), L. R. 19/2021

## **Art. 6**

( ABROGATO )

(14)

Note:

- 1** Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 41, comma 1, lettera a), L. R. 23/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
- 2** Lettera e bis) del comma 2 aggiunta da art. 41, comma 1, lettera b), L. R. 23/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
- 3** Lettera f bis) del comma 2 aggiunta da art. 41, comma 1, lettera c), L. R. 23/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
- 4** Lettera f ter) del comma 2 aggiunta da art. 41, comma 1, lettera c), L. R. 23/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
- 5** Lettera f quater) del comma 2 aggiunta da art. 41, comma 1, lettera c), L. R. 23/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
- 6** Lettera f quinquies) del comma 2 aggiunta da art. 41, comma 1, lettera c), L. R. 23/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.

**7** Lettera f sexies) del comma 2 aggiunta da art. 41, comma 1, lettera c), L. R. 23/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.

**8** Lettera f septies) del comma 2 aggiunta da art. 41, comma 1, lettera c), L. R. 23/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.

**9** Lettera i bis) del comma 2 aggiunta da art. 41, comma 1, lettera d), L. R. 23/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.

**10** Comma 3 sostituito da art. 41, comma 1, lettera e), L. R. 23/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.

**11** Parole aggiunte al comma 6 da art. 4, comma 35, L. R. 34/2015

**12** Parole aggiunte al comma 3 da art. 23, comma 1, L. R. 2/2016

**13** Con riferimento al c. 2, lettere f ter) e f quater) del presente articolo, ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento al Direttore dell'Istituto, al Direttore dell'Azienda o al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda è sostituito con il riferimento al Direttore generale dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.

**14** Articolo abrogato da art. 49, comma 3, L. R. 6/2019

## **Art. 7**

### *(Osservatorio regionale della cultura)*

**1.** È istituito l'Osservatorio regionale della cultura nel Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato Osservatorio, con sede presso la Direzione centrale competente in materia di cultura.

**2.** L'Osservatorio raccoglie informazioni statistiche attinenti alla domanda e all'offerta di servizi e attività culturali e di spettacolo e alla consistenza dei beni culturali nella Regione, suscettibili di raffronto e comparazione con le informazioni provenienti da analoghe rilevazioni sviluppate a livello sovranazionale, nazionale e in altre Regioni, redige le relazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), ed elabora studi utili a conoscere e documentare lo stato e l'evoluzione delle attività del settore a servizio delle amministrazioni pubbliche competenti per la definizione delle politiche e la programmazione degli interventi in materia.

(2)

**3.** Le funzioni di Osservatorio sono esercitate dall'Amministrazione regionale, avvalendosi dei dati forniti dal Servizio regionale competente in materia di statistica ovvero da Promoturismo FVG o da altro soggetto incaricato dall'Amministrazione regionale della raccolta dei dati.

(1)(3)

Note:

**1** Parole sostituite al comma 3 da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 20/2015

**2** Parole sostituite al comma 2 da art. 42, comma 1, L. R. 23/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.

**3** Parole aggiunte al comma 3 da art. 8, comma 1, L. R. 19/2021